

A C C O R D O

t r a

l'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano, Merano e Laives, rappresentata dal Direttore rag. Rodolfo Sperber e il dott. Kemenater Klaus

e

la Rappresentanza Azienda Sindacale, rappresentata dai signori: Pannetta Angelo, Perghem Angelo, Pizzini Adriano e Obkircher Rudolf.

P r e m e s s o

- che circa due anni fa, in seguito a richiesta del personale, i turni di servizio del personale viaggiante dei servizi di Bolzano sono stati distribuiti in maniera tale che mediamente ogni agente fruisce di dieci riposi in più all'anno (62 anzi che 52);
- che per conseguenza è stato aumentato il tempo di prestazione giornaliera di 15 minuti con compensazione mensile dei turni inferiori alla media giornaliera con quelli eccedenti;
- considerato che a suo tempo e fino alla fine del 1979 la linea nr. 4 era ancora con bigliettaio, quindi con un orario di ore 6,40 per gli autisti;
- che per le linee ad agente unico, in seguito ad accordi aziendali precedenti, era previsto l'orario di ore 6,20;
- che conseguentemente risultava un orario medio giornaliero di ore 6,25 per tutti gli agenti del servizio di Bolzano, al quale venivano ad aggiungersi i 15' di cui sopra;
- che a partire dall'1/1/80 anche la linea di Laives funziona ad agente unico e che quindi la prestazione media giornaliera per tutte le linee è quella prevista per l'agente unico, cioè di ore 6,20, aumentato dal minutaggio (15') corrispondente ai dieci riposi aggiuntivi di cui sopra;
- considerato che l'Azienda ha continuato anche dopo l'1/1/80 ad effettuare i conteggi su ore 6,40 anziché su ore 6,35;

Tutto ciò premesso,

le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue :

Y. S. U. H.
Klaus Kemenater

Angelo Pannetta
Angelo Perghem
Adriano Pizzini
Rudolf Obkircher

. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2



Il sistema di turni, come specificato nelle premesse, continuerà ad essere applicato nel servizio di Bolzano fino a nuova soluzione che in caso di necessità verrà cercata di comune accordo. Il calcolo della prestazione giornaliera verrà fatto a partire dall' 1/1/81 sulla base di ore 6,35 senza compensazione.

Art. 3





A definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa e diritto in ordine alle questioni indicate in premessa e comunque collegate al sistema dei turni, riposi e minutaggio nell'anno 1980, la Azienda si impegna a corrispondere ad ogni agente di guida del servizio di Bolzano, in servizio per tutto l'anno, il corrispettivo per 20 ore straordinarie, calcolato sulla retribuzione di giugno 1980. Per periodi di servizio inferiori all'anno verranno calcolati tanti 1/12 quanti sono i mesi di servizio.

Bolzano, 23 febbraio 1981

per l'A.C.T. :

per la R.A.S. :

A C C O R D O

t r a

l'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano, Merano e Laives,
rappresentata dal Presidente signor Giuseppe Cinquemani e
dal Dirigente dott. Klaus Kemenater

e

la Rappresentanza Aziendale Sindacale dei servizi di Merano,
rappresentata dai sigg. Filippi, Furlan, Stolcis, Volgger,
Waldner.

OGGETTO: piano dei turni - orario di lavoro


Su richiesta del personale, il piano dei turni di servizio
del personale viaggiante dei servizi di Merano, a partire da
* novembre 1981, é stato congeniato in maniera simile a quello del
servizio di Bolzano, distribuendo cioè i turni in maniera tale
che mediamente ogni agente fruisce di sei riposi in più all'anno
di quanto previsto (58 anzi-chè 52);

per contropartita il personale concorda sull'aumento di
tempo di prestazione giornaliera di 10 minuti, portandolo cioè a
ore 6.30 per i servizi ad agente unico e a ore 6.50 per gli altri
servizi.


Il presente accordo ha carattere provvisorio e sperimentale
e può essere modificato ad ogni scadenza di modifica dei turni in
caso che improrogabili esigenze di servizio lo rendessero necessario,
e dopo le dovute consultazioni ~~quali~~ ^{tra le} parti stipulanti il presente
accordo.

Merano, 9 febbraio 1981

per l' A.C.T. :



per la R.A.S. :



* in vigore da DIC. 81
(Tel. Sp. Toro. 22' 26/3/85)
* Volgger

VERBALE DI ACCORDO

Bolzano, addì 8 gennaio 1981

t r a

L'A.C.T., presente nelle persone del Presidente signor Giuseppe Cinquemani, consigliere Dott. Celli, consigliere dott. Saurer

e

la ASGB/GTV rappresentata dal sig. Hopfgartner
la CGIL/AGB rappresentata dal sig. Rungg
la CISL/SGB rappresentata dal sig. De Rivo
la UIL /SGK rappresentata dal sig. Pannetta

premesso che:

- le OO.SS. in nome e per conto dei dipendenti dell'Azienda hanno presentato reclamo gerarchico ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8.1.1931 n. 148 chiedendo l'inclusione - nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, di quelli percepiti per lavoro prestato in giorno di riposo periodico e di quelli per festività nazionali ed altre ricorrenze festive civili e religiose - delle quote orarie dei ratei di 13[^] e 14[^] mensilità, del premio stagionale e di ogni altro emolumento o indennità fisso e continuativo, astrattamente configurabile come altra periodicità; nonché di tutte le altre competenze accessorie comunque qualificate e con qualsiasi periodicità corrisposte, nonché la corresponsione ai titoli indicati eventualmente dovuti delle differenze retributive e relativi accessori per interessi e rivalutazione;
- che l'Azienda ha contestato e contesta, in fatto e in diritto il fondamento di tutte le anzidette pretese dei dipendenti come sopra specificate, eccependo, altresì, la prescrizione biennale o, al più, quinquennale estintiva, nonché la decadenza dal diritto di far valere le indicate pretese;
- che le decisioni giurisprudenziali al riguardo intervenute non sono univoche;
- che analoghe controversie presso altre aziende del settore sono già state definite mediante appositi accordi transattivi;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. Rungg

[Handwritten signature]

- che dopo ampia ed approfondita discussione si è ritenuto di poter pervenire alla definizione transattiva delle suddette richieste dei dipendenti con riferimento a tutti i possibili diritti in contestazione in qualsiasi epoca maturati;

tutto ciò premesso, a definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa e diritto in ordine alle questioni indicate in premessa e comunque collegate alle prestazioni di lavoro straordinario feriale, festivo e notturno nonché in giorno di riposo periodico e nelle festività nazionali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, e ad integrale e irrevocabile rinuncia da parte dei lavoratori di tutte le pretese, azionate ed azionande per tali titoli, le parti come sopra rappresentante concordano quanto segue :

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 L'accordo si applica ai soli lavoratori di ruolo sia in servizio che a quelli cessati dal servizio o loro aventi causa, che abbiano diritti da far valere maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1979.

Art. 3 L'Azienda si impegna a corrispondere ad ogni avente diritto ed in ragione delle proprie comprovate pretese per i titoli di cui sopra la maggiorazione percentuale onnicomprensiva (capitale, interessi, danni da svalutazione e di ogni altro genere) secondo la tabella che segue:

| | | |
|------------|-------------------|-----------|
| Anno: 1975 | Percentuale: 27 % | 25% - 50% |
| Anno: 1976 | Percentuale: 25 % | - |
| Anno: 1977 | Percentuale: 19 % | 10% - |
| Anno: 1978 | Percentuale: 18 % | . |
| Anno: 1979 | Percentuale: 17 % | . |

Le percentuali di cui sopra saranno calcolate sui compensi effettivamente percepiti da ciascun interessato nei rispettivi anni a titolo di lavoro straordinario feriale e festivo, depurati delle relative maggiorazioni già percepite.

[Handwritten signatures]
H. Ruffo

[Handwritten signature]

Art. 4 Con l'impegno al pagamento degli importi di cui al precedente art. 3, calcolati in via convenzionale e forfettaria, si intendono definite tassativamente tutte le rivendicazioni enunciate nelle premesse e comunque collegate alle prestazioni di lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, nonché in giorno di riposo periodico e nelle festività infrasettimanali ed altre ricorrenze festive civili e religiose, senza che gli aventi diritto possano avere più altro a pretendere, a qualsiasi titolo, ivi compresi interessi e svalutazione ed ogni altro eventuale danno fino alla data di effettivo pagamento.

I pagamenti calcolati in via forfettaria come sopra vengono imputati per il 50 % alle maturazioni degli interessi e al risarcimento del danno.

Art. 5 Il pagamento degli importi conseguenti all'applicazione delle percentuali di cui alla tabella del precedente art. 3 avverrà col mese di giugno 1981 ed è subordinato alla sottoscrizione dei successivi atti individuali di conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto dell'art. 2113, 4° comma C.C. e degli artt. 411, 3° comma e 412 c.p.c. come modificati dalla legge 11.8.73 n. 533 allo abbandono di ogni giudizio o ricorso al riguardo intrapreso da parte dei dipendenti dell'Azienda.

Art. 6 Le parti si danno atto reciprocamente che più non sussiste alcuna possibilità di controversia a far tempo dal 1° gennaio 1980 atteso il disposto della contrattazione collettiva in corso di approvazione ed ultimazione.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'A.C.T.


ASGB/GTV


CGIL/AGB


CISL/SGB

UIL/SGK








SINDACATO UNITARIO
CONSETORE TRASPORTI
VEICOLI MERENDI
BOZZANO - FOZZANO



A C C O R D O

t r a

l'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano, Merano e Laives, rappresentata dal Direttore rag. Rodolfo Sperber e il dott. Kemenater Klaus

e

la Rappresentanza Azienda Sindacale, rappresentata dai signori: Pannetta Angelo, Perghem Angelo, Pizzini Adriano e Obkircher Rudolf.

P r e m e s s o

- che circa due anni fa, in seguito a richiesta del personale, i turni di servizio del personale viaggiante dei servizi di Bolzano sono stati distribuiti in maniera tale che mediamente ogni agente fruisce di dieci riposi in più all'anno (62 anzi che 52);
- che per conseguenza è stato aumentato il tempo di prestazione giornaliera di 15 minuti con compensazione mensile dei turni inferiori alla media giornaliera con quelli eccedenti;
- considerato che a suo tempo e fino alla fine del 1979 la linea nr. 4 era ancora con bigliettaio, quindi con un orario di ore 6,40 per gli autisti;
- che per le linee ad agente unico, in seguito ad accordi aziendali precedenti, era previsto l'orario di ore 6,20;
- che conseguentemente risultava un orario medio giornaliero di ore 6,25 per tutti gli agenti del servizio di Bolzano, al quale venivano ad aggiungersi i 15' di cui sopra;
- che a partire dall'1/1/80 anche la linea di Laives funziona ad agente unico e che quindi la prestazione media giornaliera per tutte le linee è quella prevista per l'agente unico, cioè di ore 6,20, aumentato dal minutaggio (15') corrispondente ai dieci riposi aggiuntivi di cui sopra;
- considerato che l'Azienda ha continuato anche dopo l'1/1/80 ad effettuare i conteggi su ore 6,40 anziché su ore 6,35;

Tutto ciò premesso,

le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue :

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Il sistema di turni, come specificato nelle premesse, continuerà ad essere applicato nel servizio di Bolzano fino a nuova soluzione che in caso di necessità verrà cercata di comune accordo. Il calcolo della prestazione giornaliera verrà fatto a partire dall' 1/1/81 sulla base di ore 6,35 senza compensazione.

Art. 3

A definitiva e totale tacitazione di ogni pretesa e diritto in ordine alle questioni indicate in premessa e comunque collegate al sistema dei turni, riposi e minutaggio nell'anno 1980, la Azienda si impegna a corrispondere ad ogni agente di guida del servizio di Bolzano, in servizio per tutto l'anno, il corrispettivo per 20 ore straordinarie, calcolato sulla retribuzione di giugno 1980. Per periodi di servizio inferiori all'anno verranno calcolati tanti 1/12 quanti sono i mesi di servizio.

Bolzano, 23 febbraio 1981

per l'A.C.T. :

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

per la R.A.S. :

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]